



CITTA' DI CARMAGNOLA
PROVINCIA DI TORINO

**Regolamento per l'applicazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni**

(Approvato con Delibera di Consiglio n. 134 del 18/12/2008)

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Gestione del Servizio ed ambito di applicazione
- Art. 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe
- Art. 4 Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 5 Definizione dei mezzi pubblicitari e delle tipologie pubblicitarie-quantità degli impianti
- Art. 6 Funzionario responsabile
- Art. 7 Categoria delle località

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 8 Oggetto
- Art. 9 Soggetto passivo
- Art. 10 Obbligo della dichiarazione
- Art. 11 Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti
- Art. 12 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 13 Pagamento dell'imposta
- Art. 14 Rettifica e accertamento d'ufficio
- Art. 15 Tariffe
- Art. 16 Riduzioni dell'imposta
- Art. 17 Esenzioni dell'imposta
- Art. 18 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 19 Contenzioso
- Art. 20 Divieti generici
- Art. 21 Pubblicità fonica
- Art. 22 Sanzioni tributarie ed interessi
- Art. 23 Sanzioni amministrative

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 24 Oggetto
- Art. 25 Superficie degli impianti
- Art. 26 Spazi privati per le affissioni dirette
- Art. 27 Autorizzazione per le affissioni dirette
- Art. 28 Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 29 Affissioni necrologi
- Art. 30 Consegna del materiale da affiggere
- Art. 31 Annullamento della commissione
- Art. 32 affissioni su manufatti provvisori
- Art. 33 Tariffe
- Art. 34 Riduzione del diritto
- Art. 35 Esenzioni del diritto
- Art. 36 Modalità di pagamento del diritto-recupero somme
- Art. 37 Gestione contabile delle somme riscosse
- Art. 38 Contenzioso
- Art. 39 Sanzioni tributarie ed interessi – sanzioni amministrative

CAPO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 40 Vigilanza
- Art. 41 Rinvio ed altre disposizioni
- Art. 42 Pubblicità e variazioni del regolamento
- Art. 43 Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio Comunale, l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate in questo Comune sono soggette rispettivamente ad una imposta, ovvero ad un diritto, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del presente regolamento.

2. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito nelle forme previste dall'art. 53 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446.

ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 507/93 questo Comune, avendo al 31/12/2006 una popolazione residente di n. 26.556 abitanti, appartiene alla Classe IV.

ART. 4 TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi vigenti, dal presente regolamento, dal Regolamento Comunale per la collocazione di insegne ed affini, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 23/03/1985, e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti, nonché dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

2. Le tipologie dei mezzi pubblicitari, in riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs 507/93 e successive modifiche e integrazioni, nonché a quelle contemplate dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, sono così classificate:

- 2.1** pubblicità ordinaria: effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai punti successivi;
- 2.2** pubblicità effettuata con veicoli;
- 2.3** pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni: caratterizzata dall'uso di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità

del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile o effettuate su schermi o pareti riflettenti;

2.4 pubblicità varia effettuata:

- a) con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze;
- b) da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni;
- c) con palloni frenati e simili;
- d) mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
- e) a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

ART. 5

DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DELLE TIPOLOGIE PUBBLICITARIE- QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

TIPOLOGIA

1. Si definisce **mezzo pubblicitario** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività. I mezzi pubblicitari si classificano in:

- a) cartelli
- b) insegne d'esercizio
- c) altri mezzi pubblicitari.

2. Con il termine **altri mezzi pubblicitari** si individua qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia dei prodotti che di attività riferito ai seguenti manufatti:

- preinsegna
- striscione, locandina e stendardo
- segno orizzontale reclamistico
- impianto pubblicitario di servizio
- impianto di pubblicità o propaganda

QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

4. Il Piano Generale degli Impianti da adibire al servizio pubbliche affissioni, in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e succ. modifiche, determina la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni in mq. 12 per ogni mille abitanti.

5. Il Piano Generale degli Impianti pubblicitari è altresì lo strumento che disciplina la collocazione dei mezzi pubblicitari permanenti o temporanei, visibili dagli spazi pubblici, al fine di effettuare un corretto riordino dell'esposizione pubblicitaria sull'aspetto urbanistico della città.

ART. 6

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. L'Amministrazione comunale provvede alla organizzazione e gestione del servizio nel rispetto, oltrechè alla normativa di settore vigente, anche del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari assicurando la realizzazione delle sue prescrizioni. Nel caso di gestione del servizio in concessione, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi propri della gestione del servizio. Qualora il Comune non provveda all'affidamento a terzi, deve essere designato un funzionario responsabile.

2. Al funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D. Lgs 15/11/1993 n. 507 sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1) del presente articolo spettano al concessionario del servizio, sotto la supervisione e vigilanza del Comune.

4. Nell'espletamento delle attività il concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 53 del D. Lgs 446/97; di ciò dovrà essere fornita al Comune dichiarazione.

ART. 7 CATEGORIA DELLE LOCALITA'

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune è suddiviso in due categorie:

- a) normale
- b) speciale

2. Fanno parte della categoria speciale le aree di circolazione indicate nella piantina allegato A) del presente regolamento.

3. La Giunta Comunale, in sede di approvazione delle tariffe ed aliquote di bilancio, determinerà la maggiorazione da applicare entro il limite del 150% della tariffa normale.

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 8 OGGETTO

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 9 SOGGETTO PASSIVO

1. Il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente 1° comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale o il concessionario del servizio, se trattasi di gestione in concessione, notifica anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, avviso motivato di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

ART. 10 OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

1. Prima di iniziare la pubblicità il soggetto passivo è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita domanda – dichiarazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui:

- All'art. 12 – pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto.
- All'art. 13 – pubblicità effettuata con veicoli.
- All'art. 14– pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, o altre analoghe strutture

del D. Lgs 507/93 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui all'art. 15, pubblicità varia:

- a) comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade e piazze
- b) comma 2 – effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
- c) comma 3 – effettuata con palloni frenati e simili;
- d) comma 4 – effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- e) comma 5 – effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D. Lgs 507/93, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 11

PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente Regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

2. Il procedimento consegue ad una istanza da parte di colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso; in quanto procedimento attivabile su istanza, di fatto trova applicazione l'art. 7 della Legge 241/90 relativa alla comunicazione avvio procedimento.

3. In base all'art. 2 della Legge 07/08/1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del presente regolamento è fissato in giorni 60 decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è sospeso fino alla data di produzione della documentazione.

4. Il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della

comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Nel provvedimento di diniego dell'autorizzazione saranno indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

5. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata, responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Detta autorizzazione sarà rilasciata ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

ART. 12 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è applicata in conformità a quanto stabilisce il D. Lgs. 507/93 ovvero:
 - a) L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della figura minima piana geometrica in cui è iscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
 - b) Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
 - c) Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
 - d) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere iscritto il mezzo stesso.
 - e) I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
 - f) Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
 - g) Qualora la pubblicità ordinaria o con veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
 - h) Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.
2. Trovano applicazione le esenzioni disciplinate dall'articolo 17 del D. Lgs 507/93

ART. 13 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve

essere allegata alla prescritta dichiarazione. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.

2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori l'anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

3. L'imposta per la pubblicità annuale è dovuta per anno solare di riferimento, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; deve essere corrisposta in unica soluzione entro 30 gg. dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione del Comune. Qualora l'importo annuale sia superiore a Euro 1.500,00 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, entro il 31/gennaio, 31marzo 30 giugno 30 settembre.

4. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28/01/1988 n. 43, e successive modificazioni. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

5. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposta istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 14 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune, entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Gli atti di rettifica e di accertamento devono indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili

**ART. 15
TARIFFE**

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 507/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio a cui è affidato il servizio sulla pubblicità in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

**ART. 16
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA**

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

**ART. 17
ESENZIONI DELL'IMPOSTA**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o, sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507.

- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

ART. 18
PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 19
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria competente.

ART. 20
DIVIETI GENERICI

1. Ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento per la collocazione di insegne ed affini, all'interno del centro storico sono ammesse solo insegne d'esercizio.

2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D. Lgs 30/04/1992 n. 285;
- b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R 16/12/1992 n. 495.

3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a) l'art. 23 comma 2, del codice della strada emanato con D. Lgs 30/04/1992 n. 285;
- b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R 16/12/1992 n. 495.

ART. 21
PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo delle campagne elettorali.

2. E' vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

3. Ai fini di cui all'art. 155 del Codice della Strada, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, non è consentito effettuare pubblicità fonica; possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall' Autorità di P.S. o dal Sindaco.

4. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

ART. 22

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per l'omessa, tardiva presentazione della dichiarazione di cui all' art. 8, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa con un minimo di € 51,64.

2. Per la infedele dichiarazione si applica una sanzione pari al 50% dell'imposta dovuta.

3. Per i casi di omesso o tardivo versamento dell'imposta, delle singole rate della tassa e del diritto, si applica la sanzione amministrativa nella misura del 30% di ogni importo non versato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le sanzioni previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto se dovuti e della sanzione.

5. Ai sensi dell'art. 24 del regolamento generale delle Entrate, sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora nella misura del tasso annuo legale vigente maggiorato del 3%, da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 23

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della Legge 24.11.1981 n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nel provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,58 a € 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall' accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione

entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO III

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24 OGGETTO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costruiti.

ART. 25 SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 12 (dodici) per ogni mille abitanti.

2. Il piano generale degli impianti determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART. 26 SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.

ART. 27 AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. 2 copie:

- della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato.
- Relazione sulle caratteristiche dell'impianto.
- Planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare.
- Disegno dell'impianto.

3. L'autorizzazione, accertato il rispetto delle norme di tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dall'Ufficio Edilizia Privata

4. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 7.8.1990 n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in sessanta giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di sessanta giorni.

5. Per quanto riguarda l'affissione diretta di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20 del D. Lgs. 507/93 in forma gratuita, la richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere i manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 del D. Lgs. 507/93, deve avvenire secondo le modalità previste dal presente regolamento; per la fattispecie in esame il comune non fornisce personale per l'affissione.

ART. 28 MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta di affissione.

2. Hanno luogo con il seguente orario:

consegna entro le ore 9,30 uscita alle ore 10,00

consegna entro le ore 14,30 uscita alle ore 15,00

Nel giorno di mercoledì si effettua solo l'uscita pomeridiana e nel giorno di sabato solo l'uscita mattutina.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune, ovvero la Ditta concessionaria, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera a causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune, ovvero la Ditta concessionaria, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

7. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune od il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 25,82= per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onere, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti, sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità

sempre solidale, a norma del presente Regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta a favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 29 AFFISSIONI NECROLOGI

1. I necrologi si distinguono in annunci mortuari contenenti anche l'indicazione del giorno ora e luogo in cui avranno luogo le esequie ed avvisi vari connessi ad eventi luttuosi (annunci mortuari ad intervenute esequie, ringraziamenti, indicazioni di messe di suffragio comprese quelle di settimana e di trigesima, di anniversario e simili).
2. I necrologi sono affissi in spazi appositamente riservati; il manifesto deve rispettare le dimensioni del foglio formato A3.
3. Per gli annunci mortuari il periodo di affissione è assicurato nel minimo di giorni tre, mentre per gli avvisi connessi, il periodo di affissione è assicurato nel minimo di giorni quattro.
4. Decorso il periodo minimo di affissione assicurato, gli annunci e gli avvisi, ove necessario, possono essere coperti dai successivi.
5. In deroga a quanto disposto all'at. 27, gli annunci mortuari che debbano essere affissi con urgenza, ma non possano essere recapitati per l'affissione entro gli orari stabiliti, potranno eccezionalmente essere affissi, esclusivamente nei pomeriggi del sabato e nei giorni festivi, a cura dei privati che ne abbiano interesse, a condizione che:
 - nessuno degli annunci copra necrologi o manifesti di qualsiasi tipo non ancora scaduti;
 - la tariffa dovuta per l'affissione sia versata senza ritardo ed in ogni caso entro il giorno successivo non festivo.

ART. 30 CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Il richiedente è colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 31 ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
2. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del tributo.

3. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

ART. 32 AFFISSIONI SU MANUFATTI PROVVISORI

1. Sulle armature, impalcature, steccati e recinti per qualunque uso costruiti in via provvisoria e prospicienti il suolo pubblico, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di eseguirvi le affissioni senza l'obbligo del consenso del proprietario.

2. L'Ufficio competente accorderà la preferenza nell'utilizzazione degli spazi di cui al comma precedente alle ditte che hanno il proprio esercizio nello stabile ove si eseguono i lavori o per conto delle quali i lavori stessi si eseguono, fermo restando l'obbligo di corrispondere il diritto dovuto.

3. In caso di rimozione anticipata dei mezzi di cui al comma 1, l'utente potrà ottenere che la corrispondente affissione di manifesti venga continuata in altra località nella stessa categoria, compatibilmente con le esigenze del servizio e la disponibilità degli spazi

ART. 33 TARIFFE

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs 15.11.1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 34 RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio di pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 15.11.1993 n. 507;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari;

ART. 35
ESENZIONI DEL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 36
MODALITA' DI PAGAMENTO DEL DIRITTO-RECUPERO SOMME

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda di affissione. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.

2. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28/01/1988 n. 43, e successive modificazioni. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

ART. 37
GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35 comma 4, del D. Lgs n. 507/93 dal D.M. 26/04/1994.

ART. 38
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria competente.

ART. 39
SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D. Lgs n. 507/93.

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 40 VIGILANZA

1. Le violazioni delle norme contenute nelle Leggi e nei Regolamenti relativi alla disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicità sono accertate, oltre che dagli organi preposti alla vigilanza, dal funzionario responsabile del tributo.
2. Qualora al suddetto Ufficio venissero consegnati per l'affissione manifesti ritenuti contrari al pudore o alla decenza o lesivi degli ordinamenti dello Stato o del prestigio dell'Autorità, i suddetti funzionari dovranno effettuare apposita comunicazione alla Procura della Repubblica e tenere in sospeso la relativa affissione in attesa di disposizione.
3. L'ufficio non darà corso all'affissione di manifesti privi delle indicazioni di cui all'art. 2 della L. 08/02/1948

ART. 41 RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs n. 507/93, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 42 PUBBLICITA' E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'ufficio del responsabile del tributo.
2. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ART. 43 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio, così come disposto dall'art. 36, comma 2 del D. Lgs 15/11/1993 n. 507.